

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dall'Ufficio Segreteria Generale, relativa al seguente oggetto:

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NEL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE DI RIUNIFICAZIONE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE CUI TRASFERIRE IL SERVIZIO FOGNATURA GESTITO IN ECONOMIA.

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Dato atto che è stato acquisito, ai sensi dell'articolo 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 267/2000 - il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione circa la regolarità tecnica;

Visto l'articolo 48 del T.U.E.L. - approvato con Decreto Legislativo in data 18.08.2000 n. 267;

Con votazione unanime, palesemente espressa;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione presentata, avente oggetto:

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NEL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE DI RIUNIFICAZIONE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE CUI TRASFERIRE IL SERVIZIO FOGNATURA GESTITO IN ECONOMIA.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE, AVENTE OGGETTO:
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE.**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NEL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE DI
RIUNIFICAZIONE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - INDIVIDUAZIONE DEL
SOGGETTO GESTORE CUI TRASFERIRE IL SERVIZIO FOGNATURA GESTITO IN
ECONOMIA.**

Premesso che:

- la Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e la Legge Regione Piemonte n. 13 del 1997 disciplinando le forme ed i modi attraverso cui gli Enti Locali organizzano l'erogazione del servizio idrico nell'ambito di un territorio ottimale individuato secondo criteri di rispetto dell'unità del bacino idrografico, superamento della frammentazione delle gestioni e conseguimento di adeguate dimensioni gestionali;
- la Legge 28 dicembre 2001, n.448 - art.35 - detta nuove disposizioni per l'assetto dei servizi pubblici locali, sostituendo l'art. 113, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e disciplinando, al contempo, la fase transitoria per il passaggio dal vecchio al nuovo regime dei servizi;
- che tali nuove disposizioni trovano applicazione anche per la gestione del servizio idrico integrato in applicazione del richiamo fatto all'art. 9, comma 2 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, cit. All'art. 113 di cui al punto precedente;
- ai sensi della normativa sopra richiamata, per i servizi pubblici a rilevanza industriale non sono contemplate altre forme di gestione se non quella attraverso società di capitali individuate con gara ad evidenza pubblica, fatto salvo un periodo transitorio per l'attuazione delle disposizioni in merito alla riorganizzazione anche mediante riunificazione delle gestioni esistenti;
- l'Autorità d'ambito con propria deliberazione n. 78/2002 in applicazione della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35, cit. e della Legge Regione Piemonte n. 13 del 1997, art. 7 cit., ha individuato le Aziende Pubbliche che possono proseguire la gestione nel periodo transitorio nella configurazione attuale o mediante trasformazione;
- l'Autorità d'ambito con propria deliberazione n. 108/2002 ha definito fra l'altro le modalità ed i tempi attraverso cui viene riorganizzato il servizio idrico nel territorio dell'ATO/3 nel corso del periodo transitorio;
- questo Comune, ai sensi della citata Legge Regione Piemonte 20 gennaio 1997, n. 13, rientra nell'ATO/3 "Torinese" ed ha sottoscritto la Convenzione Istituita dall'Autorità d'ambito n. 3 "Torinese";
- ai sensi del punto 6 della citata deliberazione 108/2002 dell'Autorità d'ambito, i Comuni che erogano in economia uno o più segmenti del servizio idrico, al fine di essere ricompresi nel percorso di riorganizzazione delle gestioni esistenti, devono recepire con proprio atto deliberativo l'Allegato B della documentazione stessa, "Prescrizioni particolari per le gestioni in economia da proseguire in forma associata, oltre ad individuare le modalità di trasformazione della propria gestione in economia;

Considerato che:

- il presente provvedimento propone al Consiglio Comunale l'avvio del percorso riorganizzativo della gestione del servizio idrico integrato ed in particolare del servizio fognatura attualmente gestito in economia da questo Comune;
- nel programma di riunificazione dovranno essere indicati quanto meno:
 - a) i contratti di utenza, nei quali subentra a tutti gli effetti il soggetto gestore, mantenendo tutte le condizioni contrattuali, compatibilmente con il "Patto d'Ambito" compresa la tariffa;
 - b) i contratti necessari alla gestione del servizio e tutti i rapporti attivi e passivi che sono assunti dal soggetto gestore;
 - c) i beni destinati o necessari allo svolgimento del servizio, che sono dati in concessione d'uso al soggetto gestore sino alla scadenza indicata dal progetto di riunificazione della pluralità di gestori esistenti di cui all'Allegato A2 della deliberazione 108/2002 ed approvato dall'Autorità, ovvero in gestione alla società di cui all'art. 35, comma 9, Legge 28 dicembre 2001, n. 448, ove costituita;
 - d) il personale del Comune addetto al servizio idrico, che, secondo i principi e criteri individuati dall'Allegato B della deliberazione dell'Autorità d'ambito n. 3 "Torinese" n. 108/2002, previo espletamento delle procedure di consultazione o accordo con le organizzazioni sindacali, è trasferito al soggetto gestore, nonché eventuali altre forme alternative di utilizzazione delle professionalità dei dipendenti comunali;

Considerato inoltre che il Comune di Alpignano ha aderito tramite il C.I.DI.U. alla SMA Torino S.p.A. relativamente alla gestione del ciclo integrato delle acque;

Richiamate:

- la legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche";
- la legge Regione Piemonte 20 gennaio 1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti LocaliIndirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche";
- la Convenzione istitutiva dell'Autorità d'ambito;
- la deliberazione 6 dicembre 2002 dell'Autorità d'ambito n. 3 "Torinese";

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza di provvedere;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE

D E L I B E R I

- 1) Di proporre nel prossimo Consiglio comunale l'adozione di una deliberazione di riorganizzazione della gestione del servizio fognatura attualmente gestito in economia da questo Comune mediante la riunificazione del servizio idrico integrato.
- 2) di proporre, per le ragioni espresse in premessa, la SMA Torino S.p.A. quale Soggetto gestore a cui trasferire il servizio fognatura mediante un programma di riunificazione da proporre all'Autorità d'ambito per la relativa approvazione.
